

- Settore Controllo e Qualità dei Servizi -

“Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili”

TECNICI

Geom. Orazio Marcellino

Rag. Guido Trovato

Rag. Maria Albanese

Rag. Luisa Acciaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rag. *Diego Lo Faro*

IL DIRETTORE GENERALE

Dot. Ing. Roberto Celico



INDICE

CAPO - I

- Art.1- Cenni storici sulla regolamentazione dell'astensione dal lavoro nei servizi pubblici essenziali sul diritto di sciopero;**
Art.2 - La regolamentazione dello sciopero nei servizi di pubblica utilità;
Art. 3- Le procedure di salvaguardia dei servizi pubblici essenziali;
Art.4 - L'accordo nazionale;

CAPO 2

- Art. 1 - Tentativo preventivo di conciliazione**
Art. 2 - Proclamazione e preavviso
Art. 3 - Durata
Art. 4 - Intervallo tra successive astensioni dal lavoro
Art. 5 - Periodi di franchigia ed esclusioni
Art. 6 - Sospensione dello sciopero
Art. 7 - Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio
Art. 8 - Individuazione delle prestazioni indispensabili
Art. 9 - Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili
Art. 10 - Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi
Art. 11 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario
Art. 12 - Campo di applicazione
Art. 13 - Salvaguardia delle prestazioni indispensabili in atto
Art. 14 - Norme sanzionatorie

il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Celico

Via Roma, 30 - 90030 Bolognetta - Tel 0918737760 - Fax 0918737973 - www.atopa4.it - coinres@legalmail.it -
P.IVA 03916050820

Alia • Altavilla Milicia • Bagheria • Baucina • Bolognetta • Campofelice di Fitalia • Casteldaccia • Castronovo di
Sicilia • Cefalà Diana Ciminna • Ficcarazzi • Godrano • Lercara Friddi • Marineo • Mezzojuso • Misilmeri •
Roccapalumba • Santa Flavia • Ventimiglia di Sicilia • Vicari • Villabate • Villafrati • Provincia Regionale di Palermo

CAPO 3

ALLEGATO ALL'ACCORDO NAZIONALE 01.03.2001
PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE
CONTROVERSIE COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2,
DELLA LEGGE N. 146/1990

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

CAPO 4

PREMESSA e IPOTESI D'ACCORDO

ART. 1 – Servizi pubblici essenziali comparto d'igiene ambientale

ART. 2 – Contingenti

ART. 3 – Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili

ART. 4 – Sicurezza e salvaguardia degli impianti e delle attrezzature

ART. 5 – Protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell'ambiente e del territorio

ART. 6 – Preavviso dello sciopero

ART. 7 – Pubblicità dello sciopero

ART. 8 – Individuazione del personale esonerato

ART. 9 – Disposizioni finali

CAPO - 1**1) ~~Cenni storici sulla regolamentazione dell'astensione dal lavoro nei servizi pubblici~~
essenziali sul diritto di sciopero**

Lo sciopero è quell'azione - detta di autotutela collettiva - destinata a manifestare in modo più immediato e diretto l'impegno contrattuale dell'associazionismo sindacale. Tale pratica si è andata progressivamente affermando in Europa e nel Nord America in connessione con la prima rivoluzione industriale, a tutela delle classi lavoratrici e, più in particolare nello specifico contesto culturale europeo, come espressione di lotta della 'classe operaia' contro il 'capitale' privato. La sua funzione naturale e storicamente originaria è quella di costituire una forza di pressione destinata a dar peso, di fatto, alle istanze contrattuali dei lavoratori di fronte alle prevedibili resistenze dell'imprenditore dettate dalla logica del profitto. Attraverso la prospettazione di un danno alla produzione il lavoratore attribuisce immediata incidenza economica alla propria forza-lavoro. In virtù di tale sua funzione, strettamente collegata alla natura e alla dinamica delle relazioni industriali, lo sciopero si è venuto imponendo come un'iniziativa destinata a raggiungere finalità economico-contrattuali perfettamente compatibili con il quadro politico proprio di ogni Stato a regime liberal-democratico, nel quale l'assetto delle relazioni industriali nasce dalla libera contrattazione di soggetti liberi. Di conseguenza, e al contrario, lo sciopero incontra la sanzione statutale di carattere penale in quei regimi autoritari per i quali le relazioni proprie della società civile vengono direttamente gestite dallo Stato, essendovi identità assoluta tra società civile e società politica. In questo contesto lo sciopero, anche quando è diretto contro l'imprenditore privato, assume l'ulteriore significato di turbativa del più generale ordine pubblico (politico) personificato dallo Stato e dunque viene sanzionato come penalmente illecito. L'una e l'altra prospettiva sono proprie dell'esperienza italiana. È noto infatti che durante il regime fascista lo sciopero incontrava le sanzioni previste dal codice penale (il codice Rocco), in quanto incompatibile con la disciplina dei rapporti di lavoro predeterminata dall'ordinamento corporativo. Con la caduta del fascismo e la nuova costituzione repubblicana lo sciopero viene interpretato come una delle manifestazioni di libertà proprie del lavoratore in quanto cittadino e quindi, in linea di principio, non incontra alcuna sanzione penale. L'art. 40 della Costituzione costituisce il fondamento giuridico della sua legittimità: «Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano».

2) La regolamentazione dello sciopero nei servizi di pubblica utilità
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto CelicoVia Roma, 30 - 90030 Bolognetta - Tel 0918737760 - Fax 0918737973 - www.atopa4.it - coinres@legalmail.it -
P.IVA 03916050820Alia • Altavilla Milicia • Bagheria • Baucina • Bolognetta • Campofelice di Fitalia • Casteldaccia • Castronovo di
Sicilia • Cefalà Diana Ciminna • Ficarazzi • Godrano • Lercara Friddi • Marineo • Mezzojuso • Misilmeri •
Roccapalumba • Santa Flavia • Ventimiglia di Sicilia • Vicari • Villabate • Villafrati • Provincia Regionale di Palermo

La questione dell'astensione dal lavoro, in particolare nei servizi definiti essenziali, e della sua regolamentazione si è imposta all'attenzione dell'opinione pubblica ed è stata costantemente richiamata nel dibattito fra le forze sociali e politiche, tanto da far registrare molteplici proposte di legge volte a regolamentare il diritto di sciopero. A partire dagli anni settanta, è possibile menzionare, infatti, i casi dei marittimi dei traghetti per la Sardegna che incrociano spesso le braccia in coincidenza con il grande esodo estivo; e ancora quello emblematico di "Aquila selvaggia", vale a dire dei piloti dell'Alitalia che scatenano, nel 1977, la rivolta degli utenti dei voli Roma-Milano. A sollevare ulteriori richieste di una regolamentazione dello sciopero nei servizi di pubblica utilità sono, in questo periodo, anche le agitazioni delle strutture di base degli aeroportuali di Roma, quello dei Cobas della scuola, dei macchinisti e del personale delle Ferrovie dello Stato. Interruzioni del lavoro, queste ultime, promosse da strutture non sindacali e comunque da parti sociali, non titolari della contrattazione collettiva.

I Sindacati confederali (CGIL, CISL e UIL), al contrario, dimostrano un adeguato senso di responsabilità, attraverso l'adozione unitaria e unilaterale, già alla fine del 1979, di un codice "etico" di autoregolamentazione dell'astensione dal lavoro nei servizi volti a garantire la tutela della salute e dell'incolumità delle persone, e in quelli nei quali la Federazione Sindacale Unitaria individua interessi collettivi da salvaguardare. Il codice è ispirato al principio secondo il quale l'esercizio del diritto di sciopero deve garantire il massimo consenso dei lavoratori e degli utenti, attenuando, per quanto possibile, i disagi alla collettività.

Ma di vero e proprio codice di autoregolamentazione si parlerà solo nel 1983, a seguito dell'emanazione della *legge quadro* sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983, n. 93) che, nell'articolo 11, ne prevede esplicitamente l'adozione. Gli effetti prodotti in questo senso dalla *legge quadro* si manifestano pienamente in tutti gli accordi successivi. Al Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n.13, che recepisce l'accordo intercompartimentale per il pubblico impiego, vengono allegati i Codici autonomamente definiti da CGIL, CISL e UIL e da altri sindacati minori.

Sull'onda di un ennesimo sciopero dei COBAS dei trasporti, nel 1987, il Senato comincia ad esaminare una proposta di legge in materia, avvalendosi della collaborazione delle tre confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, che nel frattempo, attraverso un comitato di saggi, hanno anch'esse elaborato una propria proposta di legge. Ne risulta un testo passato all'esame dell'altra Camera del Parlamento e la convinzione che una legge che regolamenti il diritto di sciopero nei servizi essenziali possa essere approvata solo con l'ampia convergenza delle forze sociali e politiche.

Dopo tre anni di lavoro, il Parlamento approva il provvedimento recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge"

Via Roma, 30 - 90030 Bolognetta - Tel 0918737760 - Fax 0918737973 - www.atopa4.it - coinres@legalmail.it - P.IVA 03916050820

Alia • Altavilla Milicia • Bagheria • Baucina • Bolognetta • Campofelice di Fitalia • Casteldaccia • Castronovo di Sicilia • Cefalà Diana Ciminna • Ficarazzi • Godrano • Lercara Friddi • Marineo • Mezzojuso • Misilmeri • Roccapalumba • Santa Flavia • Ventimiglia di Sicilia • Vicari • Villabate • Villafrati • Provincia Regionale di Palermo

(L. 15 giugno 1990, n. 146) che è il primo provvedimento legislativo emanato in applicazione dell'art. 40 della Costituzione. I venti articoli che compongono il testo che disciplina il diritto di sciopero affrontano sostanzialmente quattro punti essenziali: l'elenco - non tassativo - dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dei quali lo sciopero deve essere esercitato rispettando una serie di condizioni atte ad assicurare agli utenti "prestazioni minime indispensabili"; la nuova disciplina della precettazione; l'istituzione della Commissione di Garanzia; il sistema di sanzioni per chi (lavoratori, imprese, sindacati) violi la legge. Le prestazioni indispensabili dovranno essere successivamente concordate nei contratti di categoria, pubblici e privati. In caso di disaccordo fra le parti interverrà la Commissione di Garanzia, composta da nove membri designati dai Presidenti delle due Camere, scelti fra esperti di diritto e di relazioni industriali.

Giungendo, infine, ai nostri giorni, a dodici anni dalla sua entrata in vigore, la legge 146/1990, nel complesso, ha operato abbastanza bene, contribuendo ad una riduzione dei conflitti e all'affermazione di relazioni sindacali e di una cultura della contrattazione più avanzata e moderna. Nella sua applicazione, però, sono stati ripetutamente riscontrati alcuni punti critici e alcuni limiti sulla prevenzione dei conflitti e sulle sanzioni per alcuni tipi di comportamento sleale da parte di organizzazioni che hanno inteso sfruttare gli effetti dell'annuncio dello sciopero. Tutto questo ha reso necessario degli aggiustamenti che sono intervenuti con il nuovo provvedimento legislativo recante "Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" (L. 11 aprile 2000, n. 83).

3) Le procedure di salvaguardia dei servizi pubblici essenziali

Gli articoli 1 e 2 della legge 146/1990 hanno individuato i servizi pubblici da considerare essenziali fra i quali quello della: **"raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi;**

4) L'accordo nazionale

L'accordo nazionale del 1° marzo 2001, stipulato tra Federambiente e FISE e FP-CGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e la Commissione di garanzia a regolamentato esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività stipulato. Lo stesso è stato valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, che qui di seguito per comodità si riporta

CAPO - 2

ACCORDO NAZIONALE DEL 1° MARZO 2001

il Direttore Generale
Dott. Roberto Celico

Via Roma, 30 - 90030 Bolognetta - Tel 0918737760 - Fax 0918737973 - www.atopa4.it - coinres@legalmail.it -
P.IVA 03916050820

Alia • Altavilla Milicia • Bagheria • Baucina • Bolognetta • Campofelice di Fitalia • Casteldaccia • Castronovo di Sicilia • Cefalà Diana Ciminna • Ficarazzi • Godrano • Lercara Friddi • Marineo • Mezzojuso • Misilmeri • Roccapalumba • Santa Flavia • Ventimiglia di Sicilia • Vicari • Villabate • Villafrati • Provincia Regionale di Palermo

Art. 1 - Tentativo preventivo di conciliazione

Ai sensi dell'art. 2, co. 2, della l. 12 giugno 1990, n. 146, prima della proclamazione dello sciopero le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione della allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività.1

Art. 2 - Proclamazione e preavviso

L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonché l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.

La proclamazione scritta è trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'impresa che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n.146/1990.

In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle OO.SS. Nazionali alle Associazioni nazionali datoriali di categoria che provvedono a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le OO.SS. sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 12 giorni.

Art. 3 - Durata

Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di una giornata di lavoro.

Le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare la durata di due giornate di lavoro.

Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero - di durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all'inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l'utenza.

Art. 4 - Intervallo tra successive astensioni dal lavoro

Fra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva - anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da OO.SS. diverse - è assicurato un intervallo di almeno 3 giorni.

Art. 5 - Periodi di franchigia ed esclusioni

I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue: - la giornata precedente e quella seguente un giorno festivo infrasettimanale non lavorato; - dal 15 dicembre al 6 gennaio;

Via Roma, 30 - 90030 Bolognetta - Tel 0918737760 - Fax 0918737973 - www.atopa4.it - coinres@legalmail.it - P.IVA 03916050820

Alia • Altavilla Milicia • Bagheria • Baucina • Bolognetta • Campofelice di Fitalia • Casteldaccia • Castronovo di Sicilia • Cefalà Diana Ciminna • Ficarazzi • Godrano • Lercara Friddi • Marineo • Mezzojuso • Misilmeri • Roccapalumba • Santa Flavia • Ventimiglia di Sicilia • Vicari • Villabate • Villafrati • Provincia Regionale di Palermo

- dal lunedì precedente la Pasqua fino alla domenica successiva;
- le ferie estive per un periodo di sei settimane, di norma dal 15 luglio al 31 agosto;
- dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale e amministrativa parziale.

Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.

In occasione di manifestazioni a carattere nazionale, limitatamente alla zona interessata, o a carattere internazionale non sono effettuati scioperi nelle città in cui tali eventi si svolgono e per la durata degli stessi.

Non è consentito lo sciopero per singoli livelli, profili o categorie professionali, né lo sciopero a oltranza, o per singoli segmenti dell'intero ciclo del servizio, o a scacchiera, o lo sciopero bianco.

Art. 6 - Sospensione dello sciopero

Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio.

Art. 7 - Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 6, della legge n. 146/1990, l'impresa almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.

In caso di servizio appaltato, la comunicazione di cui sopra è indirizzata dall'impresa anche al committente.

L'impresa ha altresì l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.

Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell'art. 4, commi 4 e seguenti, della Legge n. 146/1990.

Al fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente,

Via Roma, 30 - 90030 Bolognetta - Tel 0918737760 - Fax 0918737973 - www.atopa4.it - coinres@legalmail.it -
P.IVA 03916050820

Alia • Altavilla Milicia • Bagheria • Baucina • Bolognetta • Campofelice di Fitalia • Castelfranco di Stabia • Cefalà Diana Ciminna • Ficarazzi • Godrano • Lercara Friddi • Marineo • Mezzojuso • Pizzolungo • Roccapalumba • Santa Flavia • Ventimiglia di Sicilia • Vicari • Villabate • Villafrati • Provincia Regionale di Palermo

non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario, secondo le norme del CCNL, la disponibilità adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.

Art. 8 - Individuazione delle prestazioni indispensabili

Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2 della legge n. 146/1990 quelle relative a:

- a) Raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge.
- b) Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a:
 - utenze scolastiche;
 - mense pubbliche e private di enti assistenziali;
 - ospedali - case di cura - comunità terapeutiche (compreso lo spazzamento della viabilità interna);
 - ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi;
 - stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali;
 - caserme;
 - carceri.
- c) Pulizia (spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio): dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale in misura non superiore al 20% delle aree dei centri storici così come individuate dai piani regolatori dei Comuni.
- d) Trasporto, svuotamento dei mezzi di raccolta e trattamento negli impianti, comprese le discariche, dei rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili e da altri mezzi eventualmente in servizio, avuto riguardo al personale strettamente necessario alla loro effettuazione e alle caratteristiche tecniche dell'impianto, con la salvaguardia della erogazione di energia elettrica e/o termica nei servizi a rete.
- e) Trattamento delle acque negli impianti di potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione.
- f) ~~Raccolta delle siringhe, nonché disinfezione, derattizzazione e disinfezione per casi urgenti e su segnalazione dell'autorità sanitaria e per ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza emessa da parte dell'autorità sanitaria e/o di pubblica sicurezza.~~
- g) Servizio di pronto intervento da parte delle officine per l'assistenza ai mezzi ed ai macchinari in servizio.

h) Ripristino delle condizioni di sicurezza e dell'agibilità stradale a seguito di frane, nevicate, allagamenti e ostruzioni di reti fognarie.

i) Presidio di pronto intervento.

j) Servizio di vigilanza e di pronto intervento relativamente alla sicurezza dei cantieri e alla gestione degli immobili delle ATER.

k) Attività funerarie (con riferimento all'Accordo 29.7.1991 per gli addetti ai servizi funerari nonché al D.P.R. n. 285/1990).

l) Altre attività eventualmente svolte dalle imprese in applicazione dell'Accordo Regioni - Enti Locali 6/7/1995, che rientrino nel campo di applicazione dell'art. 1 della Legge 146/1990.

Art. 9 - Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili

A) Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 8, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione.

L'impresa predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma, entro 20 giorni dalla valutazione di idoneità del presente codice da parte della Commissione di garanzia.

Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'impresa è oggetto di informazione e di esame preventivi tra l'impresa stessa e la RSU o, in mancanza, le RSA, entro 10 giorni della scadenza del termine di 20 giorni di cui al comma precedente.

In caso di rilevante dissenso le parti potranno adire il Prefetto che deciderà sulla materia.

Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili nazionalmente individuate. In tal caso, l'impresa reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.

Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi alla individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro 30 giorni.

B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:

a) ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;

b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l'ordine alfabetico, non sono utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente Codice di regolamentazione.

Via Roma, 30 - 90030 Bolognetta - Tel 0918737760 - Fax 0918737973 - www.atopa4.it - coinres@atopa4.it
P.IVA 03916050820

Alia • Altavilla Milicia • Bagheria • Baucina • Bolognetta • Campofelice di Fitalia • Castelfelice • Castronovo di Sicilia • Cefalà Diana Ciminna • Ficarazzi • Godrano • Lercara Friddi • Marineo • Mezzojuso • Misilmeri • Roccapalumba • Santa Flavia • Ventimiglia di Sicilia • Vicari • Villabate • Villafrati • Provincia Regionale di Palermo

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Celico

Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori in riposo o in ferie qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto.

Non sono inseriti, altresì, nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili i rappresentanti delle RSU o, in mancanza, delle RSA e/o delle OO.SS. proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all'art. 10.

L'impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente Codice di regolamentazione.

I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 8.

Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l'impresa procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

L'impresa dà tempestiva comunicazione alle RSU, o in mancanza alle RSA, degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.

Art. 10 - Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi

Il personale di cui al precedente art. 9 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell'integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.

Art. 11 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario

Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario.

Art. 12 - Campo di applicazione

Il presente Codice di regolamentazione si applica a tutti i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o alla collettività, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa o dell'ente.

Il Codice predetto, relativamente all'erogazione delle prestazioni indispensabili e all'individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, attua quanto richiesto dalla legge n. 146/1990.

12

Art. 13 - Salvaguardia delle prestazioni indispensabili in atto

Le prestazioni indispensabili ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 9 già garantite, determinate dalle specificità e dalle esigenze del territorio, possono essere erogate alla stregua dei limiti previsti dall'art. 13, comma 1, lett. a) legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.

Art. 14 - Norme sanzionatorie

In ottemperanza all'art. 4, co. 1, della legge n. 146/1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Codice di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente CCNL, proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di Garanzia di cui agli artt. 4 e seguenti.

CAPO - 3

ALLEGATO ALL'ACCORDO NAZIONALE 01.03.2001

PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146/1990

Art. 1

Fermo restando che l'interpretazione delle norme del CCNL e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate dal CCNL medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.

Art. 2

A) Livello aziendale

La titolarità dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura è riservata alla RSU, o in mancanza alle R.S.A., costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato.

Via Roma, 30 - 90030 Bolognetta - Tel 0918737760 - Fax 0918737973 - www.atopa4.it - cod. fiscale 03916050820 - P.IVA 03916050820

Alia • Altavilla Milicia • Bagheria • Baucina • Bolognetta • Campofelice di Fitalia • Castelluccio • Castronovo di Sicilia • Cefalà Diana Ciminna • Ficarazzi • Godrano • Lercara Friddi • Marino • Mezzojuso • Misilmeri • Roccapalumba • Santa Flavia • Ventimiglia di Sicilia • Vicari • Villabate • Villafrati • Provincia Regionale di Palermo

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Cento

La richiesta di esame della questione, che è causa della controversia collettiva, è formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione alla direzione aziendale di apposita domanda scritta che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del CCNL o dell'accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.

Entro 2 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le predette RSA per l'esame di cui al comma precedente.

Questa fase è ultimata entro i 5 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale.

B) Livello territoriale

Entro 2 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell'associazione datoriale convocano le competenti strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

Questa fase è ultimata entro i 6 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello nazionale.

C) Livello nazionale

Entro 5 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l'Associazione datoriale convoca le competenti OO.SS. nazionali di categoria per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

Questa fase è ultimata entro i 7 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo della intera procedura.

Art. 3

Al fine di garantire la continuità del servizio, l'attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l'autorità giudiziaria sulle questioni oggetto della controversia, né da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.

Art. 4

Via Roma, 30 - 90030 Bolognetta - Tel 0918737760 - Fax 0918737973 - www.atopa4.it - coinres@legalmail.it - P.IVA 03916050820

Alia • Altavilla Milicia • Bagheria • Baucina • Bolognetta • Campofelice di Fitalia • Casteldaccia • Castronovo di Sicilia • Cefalà Diana Ciminna • Ficarazzi • Godrano • Lercara Friddi • Marineo • Mezzojuso • Misilmeri • Roccapalumba • Santa Flavia • Ventimiglia di Sicilia • Vicari • Villabate • Villafrati • Provincia Regionale di Palermo

Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all'art. 2, lett. A), lett. B), lett. C), la presente procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

Art. 5

I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà - in coerenza con il fine di cui all'art. 1 - di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.

Art. 6

Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l'esame della questione che è causa della controversia collettiva a livello territoriale ha altresì facoltà di non esperire il superiore livello, dandone comunicazione alle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la presente procedura è ultimata e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell'esame della predetta questione, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

Art. 7

Le parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge 146/1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.

Art. 8

Fatte salve le disposizioni degli accordi interconfederali CISPEL e CONFINDUSTRIA relativi alle procedure di rinnovo del CCNL, nei casi di controversia collettiva di competenza delle OO.SS. nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 146/1990, è la seguente:

1. Entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle OO.SS. nazionali, le Associazioni nazionali datoriali convocano le relative Segreterie per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.
2. Questa fase si esaurisce entro i 7 giorni successivi al primo incontro.
3. Qualora le parti non convengano di prorogare i termini di durata, la procedura è ultimata.
4. Qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata.
5. Per l'intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art.3.

Via Roma, 30 - 90030 Bolognetta - Tel 0918737760 - Fax 0918737973 - www.ato4pa.it - legalmail.it - P.IVA 03916050820

Alia • Altavilla Milicia • Bagheria • Baucina • Bolognetta • Campofelice di Fitalia • Casteldaccia • Castronovo di Sicilia • Cefalà Diana Ciminna • Ficarazzi • Godrano • Lercara Friddi • Marineo • Mezzojuso • Misilmeri • Roccapalumba • Santa Flavia • Ventimiglia di Sicilia • Vicari • Villabate • Villafrati • Provincia Regionale di Palermo

Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Celico

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione: 01/31 FEDERAMBIENTE - FISE/FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI,
FIADDEL CISAL, UGL

Seduta del 19.4.2001

LA COMMISSIONE

nei proc. n. pos. 10093 e 10138, su proposta del Prof. Prosperetti ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera.

PREMESSO

1. che già con delibera del 4.11.1999 n. 99/582 la Commissione aveva dato avvio alla revisione degli accordi nazionali del settore Igiene Urbana Ambientale sulla base dei seguenti rilievi:

a. il settore Igiene Urbana Ambientale necessita di un più organico accordo nazionale valido sia per le Aziende Municipalizzate che le Aziende private che preveda in maniera più completa le prestazioni indispensabili in ordine alle quali gli accordi nazionali fino ad ora vigenti (Federambiente e Fise sottoscritti il primo poco prima della entrata in vigore della legge n. 146/90 ed il secondo subito dopo l'entrata in vigore della legge, valutati idonei dalla Commissione) sono risultati deficitari;

b. in particolare ad avviso della Commissione si può determinare la necessità di una anche limitata raccolta dei rifiuti in caso di sciopero, con riferimento a particolari situazioni climatiche e segnatamente per eventi particolari, nonché, per la tutela dell'ambiente dei siti turistici;

c. le suddette ipotesi di limitata raccolta in caso di sciopero possono verosimilmente riguardare anche lo spazzamento e la pulizia di particolari strade cittadine, previsione non contenuta negli accordi Federambiente e Fise;

d. è possibile prevedere l'attività di compattamento o di mero stoccaggio dei rifiuti in costanza di sciopero;

e. è a tal fine necessario che il servizio minimo essenziale a tutela dell'Igiene Urbana Ambientale risulti individuato in un unitario processo, ancorché appaltato da diverse aziende sia private che municipalizzate, ritenendo la Commissione insoddisfacente la situazione attuale anche sotto il profilo della frammentarietà degli accordi locali e/o aziendali che si riferiscono spesso ad ambiti disomogenei: raramente, infatti, la stessa azienda appalta il ciclo integrale dalla raccolta allo smaltimento;

f. per una effettiva e congrua determinazione dei contingenti di personale da esonerare dallo sciopero la Commissione invita le parti a determinare dei criteri generali, non rimessi alla

Via Roma, 30 - 90030 Bolognetta - Tel 0918737760 - Fax 0918737973 - www.atopa4.it - coinres@legalmail.it -
P.IVA 03916050820

Alia • Altavilla Milicia • Bagheria • Baucina • Bolognetta • Campofelice di Fitalia • Casteldaccia • Castronovo di
Sicilia • Cefalà Diana Ciminna • Ficcarazzi • Godrano • Lercara Friddi • Marineo • Mezzojuso • Misilmeri •
Roccapalumba • Santa Flavia • Ventimiglia di Sicilia • Vicari • Villabate • Villafrati • Provincia Regionale di Palermo

discrezionalità delle realtà locali, **con riferimento a diverse percentuali di uomini e mezzi** da mantenere, comunque, in servizio per le diverse tipologie di insediamento urbano;

g. la mancata individuazione, nell'accordo nazionale Federambiente, delle franchigie **estive** crea incertezza di fronte alla miriade degli operatori del settore i quali dovrebbero, in ipotesi, **individuare tali franchigie** in specifici accordi aziendali, ipotesi questa che la Commissione vuole, invece considerare meramente residuali;

h. necessità di ridefinire le prestazioni indispensabili relative all'intero processo di **raccolta**, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché necessità di una più esaustiva individuazione delle prestazioni indispensabili di igiene urbana, definendo compiutamente una normativa contrattuale immediatamente applicabile a tutti i livelli ed anche alle imprese cui è demandata la gestione di un solo segmento del complessivo servizio pubblico essenziale;

2. che a seguito della delibera sopra citata le Associazioni datoriali Federambiente e Fise e le OO.SS. nazionali rappresentative del settore si sono incontrate numerose volte presso la sede della Commissione di Garanzia al fine di raggiungere un nuovo accordo nazionale rispondente ai sopra richiamati rilievi formulati dalla Commissione medesima;

3. che con l'entrata in vigore della legge n. 83/2000, si è comunque resa necessaria la revisione degli accordi di Igiene Urbana Ambientale;

4. che in data 18 febbraio 2000 la Commissione ha incontrato in audizione le OO.SS. nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI per verificare la disponibilità delle stesse al raggiungimento di un nuovo accordo nazionale del settore, audizione che si è conclusa con la volontà dei sindacati di impegnarsi ad aprire le trattative;

5. che in data 25 maggio 2000 la Commissione in sede di audizione ha incontrato una prima volta le parti datoriali del settore Igiene Urbana al fine di chiarire le modifiche apportate dalla legge n. 83/2000 alla legge n. 146/90 e le esigenze che hanno imposto la revisione degli accordi vigenti illustrate in premessa: anche le parti datoriali si sono impegnate ad aprire le trattative;

6. che in data 2 giugno 2000 ancora in sede di audizione la Commissione ha incontrato congiuntamente le parti datoriali e sindacali su richiesta delle stesse al fine di appianare i contrasti esistenti;

7. che, infine **le parti** si sono riunite presso la Commissione di Garanzia e con la mediazione di quest'ultima in data **1° marzo 2001** le Associazioni datoriali Federambiente e Fise e le OO.SS. Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIAD-EL-CISAL, UGL, superati gli ultimi contrasti, hanno sottoscritto il nuovo accordo nazionale del settore Igiene Urbana valido per le Aziende municipalizzate e per le Aziende private;

Via Roma, 30 - 90030 Bolognetta - Tel 0918737760 - Fax 0918737973 - www.ato4pa4.it - info@coinres@legalmail.it - P.IVA 03916050820

Alia • Altavilla Milicia • Bagheria • Baucina • Bolognetta • Campofelice di Fitalia • Casteldaccia • Castronovo di Sicilia • Cefalà Diana Ciminna • Ficarazzi • Godrano • Lercara Friddi • Marineo • Mezzojuso • Misilmeri • Roccapalumba • Santa Flavia • Ventimiglia di Sicilia • Vicari • Villabate • Villafrati • Provincia Regionale di Palermo

Il Direttore Generale
Roberto Celico
Dot. info@coinres@legalmail.it

8. che con comunicazione della Commissione del 6 marzo 2001, prot. n. 2067 il testo dell'accordo è stato inviato alle Associazione degli Utenti Adiconsum, Adoc, ACU, Altroconsumo, Federconsumatori, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, Cittadinanzattiva, Centro Tutela Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Codacons, Confconsumatori, dando alle stesse il termine di gg. 15 dalla ricezione per esprimere il loro parere sull'accordo;
9. che in data 13 marzo 2001 è pervenuto il parere favorevole sull'accordo della Associazione degli Utenti Unione Nazionale Consumatori;
10. che con nota del 26 marzo 2001 il sindacato nazionale intercategoriale di base S.IN.COBAS dichiara di aderire in ogni sua parte alle disposizioni di cui all'accordo nazionale di Igiene Urbana Ambientale;
11. che in data 10 aprile 2001 con documento n. prot. 026/CP/tt è pervenuto il parere favorevole sull'accordo della Associazione degli Utenti Adoc;
12. che in data 23 marzo 2001 è pervenuto il parere della Associazione degli Utenti Codacons il quale formula dei rilievi critici, che comunque trovano risposta nelle seguenti motivazioni di idoneità dell'accordo;

CONSIDERATO

1. che l'accordo nazionale del settore Igiene Urbana Ambientale è stato sottoscritto dalle parti dopo una lunga trattativa e l'accordo raggiunto risponde alle disposizioni di cui alla legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, ed agli indirizzi della Commissione di cui in premessa;
2. che, quanto ai termini di preavviso (art. 2 dell'accordo), la Commissione rileva che tali termini sono conformi a quanto dispone la legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000;
3. che, in relazione alla critica sull'intervallo tra l'effettuazione di una astensione dal lavoro e la proclamazione della successiva (tre giorni) di cui all'art. 4 dell'accordo, si osserva che tale termine appare congruo ed è il risultato di lunghe mediazioni tra le parti che hanno portato al raggiungimento di un delicato equilibrio tra le medesime che non sembra opportuno modificare;
4. che, circa l'art. 7, comma 3, relativo agli adempimenti dell'impresa, secondo il quale l'impresa ha l'obbligo di comunicare alla Commissione, che ne faccia richiesta, le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni, nonché, le cause di insorgenza del conflitto, il Codacons sostiene che tale comunicazione dovrebbe essere automatica e non rimessa alla richiesta della Commissione. Su tale rilievo la Commissione sostiene che la dizione dell'art. 7 risulti congrua essendo il risultato di una mediazione tra le parti;

Via Roma, 30 - 90030 Bolognetta - Tel 0918737760 - Fax 0918737973 - www.atopa4.it - coinres@legalmail.it - P.IVA 03916050820

Alia • Altavilla Milicia • Bagheria • Baucina • Bolognetta • Campofelice di Fitalia • Casteldaccia • Castronovo di Sicilia • Cefalà Diana Ciminna • Ficcarazzi • Godrano • Lercara Friddi • Marineo • Mezzojuso • Misilmeri • Roccapalumba • Santa Flavia • Ventimiglia di Sicilia • Vicari • Villabate • Villafrati • Provincia Regionale di Palermo

5. che, in ordine alle osservazioni sull'art. 8 comma 1, relativo alla individuazione delle prestazioni indispensabili, questo va interpretato nel senso che i Settore Igiene Ambientale rifiuti sanitari, specie se pericolosi, sono da riferirsi ai rifiuti ospedalieri, ricomprendendo la Commissione in tale categoria ogni genere di rifiuto sanitario;

6. che la Commissione ritiene congrua la individuazione effettuata dall'accordo relativamente alle aree e alle comunità interessate dalle prestazioni indispensabili, sicché diverse realtà, come grandi comunità in genere o camping, non previsti nell'accordo dovranno curare la pulizia e la rimozione dei rifiuti con mezzi propri;

1. che l'individuazione dei contingenti di personale da adibire alle prestazioni indispensabili in caso di sciopero sono regolati dalla espressa previsione dell'art. 9 dell'accordo secondo la quale in caso di rilevante dissenso le parti potranno adire il Prefetto che deciderà sulla materia;

2. che, in ordine all'art. 12 comma 1° dell'accordo, relativo al campo di applicazione dello stesso, secondo il quale l'accordo si applica a tutti i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o alla collettività, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa o dell'ente il Codacons sostiene che andrebbe introdotto un rinvio al CCNL per individuare tutti i soggetti interessati dalla disposizione. A tale proposito la Commissione rileva che gli accordi sulle prestazioni minime si applicano **erga omnes** (nei confronti di tutti) a quanti sono di fatto adibiti alla erogazione del servizio pubblico essenziale e pertanto il rinvio al CCNL non appare opportuno;

9. che nell'art. 13 dell'accordo relativo alla salvaguardia delle prestazioni indispensabili in atto, nel quale si afferma che "le prestazioni indispensabili ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 9 già garantite, determinate dalla specificità e dalle esigenze del territorio, possono essere erogate alla stregua dei limiti previsti dall'art. 13, comma, 1 lett. a) legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000", va inteso nel senso che eventuali accordi di maggior favore per l'utenza attualmente in vigore in determinate località caratterizzate da specificità anche di tipo stagionale vengono salvaguardate nei limiti della nuova legge;

10. che, infine, la Commissione giudica positivamente anche l'allegato relativo alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, in quanto, per l'articolazione e la tempistica che prevede, risulta non penalizzante per le azioni di autotutela, specie alla luce dell'art. 6 dell'allegato, dove si esonerano le parti dall'esperire il terzo livello di conciliazione, all'esito di idonea comunicazione alle Organizzazioni nazionali;

Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra esposte e visti i pareri favorevoli delle Associazioni degli utenti richiamate in premessa e valutati i rilievi del Codacons

VALUTA IDONEO

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Celico

Via Roma, 30 - 90030 Bolognetta - Tel 0918737760 - Fax 0918737973 - www.atopa4.it - coinres@legalmail.it -
P.IVA 03916050820

Alia • Altavilla Milicia • Bagheria • Baucina • Bolognetta • Campofelice di Fitalia • Casteldaccia • Castronovo di Sicilia • Cefalà Diana Ciminna • Ficarazzi • Godrano • Lercara Friddi • Marineo • Mezzojuso • Misilmeri • Roccapalumba • Santa Flavia • Ventimiglia di Sicilia • Vicari • Villabate • Villafrati • Provincia Regionale di Palermo

l'accordo nazionale del settore Igiene Urbana Ambientale sottoscritto in data 1° marzo 2001 presso la sede della Commissione di Garanzia dalle Associazioni datoriali Federambiente e Fise e dalle OO.SS. Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL, UGL;

19

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente, alle Associazioni FEDERAMBIENTE e FISE alle OO.SS. Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL, UGL.

CAPO - 4

PREMESSA

Le parti riunitesi in data odierna 15 ottobre 2012, presso la sede dell'ATO PA4 – CO.IN.R.E.S. in Bolognetta, stanza del Direttore Generale, per esaminare la seguente proposta per stabilire, di concerto con le parti, la congruità dei contingenti minimi essenziali, secondo le necessità delle singole unità locali.

Che i Comuni soci, sono stati coinvolte con nota n.7337 del 24/09/2012, predisposta dal Settore Controllo e Qualità dei Servizi, su esplicito incarico ricevuto dal Direttore Generale Dott. Ing. Roberto Celico, al fine di stabilire, di concerto con le Amministrazioni, quali utenze, presenti nei propri territori, intendono tutelare in caso di proclamazione di scioperi indetti dalle OO.SS.

Che i Comuni hanno sollecitamente risposto, dando le indicazioni richieste, ancorché facilitati da un report, allegato alla nota sopra citata, e modulato secondo quanto previsto all'art.8 dell'accordo del Accordo nazionale del 1° marzo 2001 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività stipulato tra Federambiente e FISE e FP-CGIL, FITCISL, UILTRASPORTI, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, che di seguito si sintetizza, in relazione ai servizi, effettivamente resi da questo ATO PA4 – in liquidazione:

Le notizie pervenute, dai singoli Comuni, in risposta alla nota sopra citata, hanno reso possibile effettuare una valutazione di massima dalla quale è scaturita la proposta di dotazione minima di personale.

Nel report che segue viene indicata la dotazione organica di ogni singola unità locale e la dotazione minima, composta dalle singole figure professionali di lavoratori, da utilizzare in caso di sciopero.

Vengono, altresì, evidenziati i servizi da rendere, anche se in misura ridotta, quali: la raccolta differenziata, la raccolta degli R.S.U., la raccolta porta a porta, lo spazzamento dei centri storici nella misura del 20%.

ACCORDO

ART. 1 – Servizi pubblici essenziali comparto d'igiene ambientale

In ottemperanza alla Legge 12/6/1990 n. 146 – Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati

Via Roma, 30 - 90030 Bolognetta - Tel 0918737760 - Fax 0918737973 - www.atopa4.it - coinres@legalmail.it - P.IVA 03916050820

Alia • Altavilla Milicia • Bagheria • Baucina • Bolognetta • Campofelice di Fitalia • Casteldaccia • Castronovo di Sicilia • Cefalà Diana Ciminna • Ficarazzi • Godrano • Lercara Friddi • Marineo • Mezzojuso • Misilmeri • Roccapalumba • Santa Flavia • Ventimiglia di Sicilia • Vicari • Villabate • Villafrati • Provincia Regionale di Palermo

– così come modificata dalla Legge 11/4/2000 n. 83 – Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali –, a quanto previsto dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali di cui all'accordo nazionale del settore Igiene Urbana Ambientale sottoscritto in data 1° marzo 2001, comprensivo dell'allegato sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del Comparto, sono individuati, come servizi pubblici le attività di seguito elencate che, sono state estrapolate dall'art.8 dell'accordo di cui sopra:

b) Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a:

- utenze scolastiche;
- mense pubbliche e private di enti assistenziali;
- ospedali - case di cura - comunità terapeutiche (compreso lo spazzamento della viabilità interna);
- ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi;
- stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali;
- caserme;
- carceri.

c) Pulizia (spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio): dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale in misura non superiore al 20% delle aree dei centri storici così come individuate dai piani regolatori dei Comuni.

d) Trasporto, svuotamento dei mezzi di raccolta.

ART. 2 – Contingenti

Per ogni specifica unità locale per la quale devono essere garantiti i servizi essenziali, viene individuato un contingente di lavoratori.

In caso di scioperi prolungati o ripetuti l'individuazione del personale esonerato dallo sciopero, ove possibile, avviene secondo principi di rotazione.

Il personale in sciopero non esonerato dallo stesso per l'espletamento dei servizi pubblici essenziali non può essere sostituito da temporanee assegnazioni di personale esterno, ivi compresi obiettori di coscienza e personale part-time.

Le procedure di esonerato dallo sciopero per garantire i servizi essenziali, non verranno esperite nel caso di sciopero ad ore, bensì solamente in caso di sciopero di durata di intera giornata o superiore.

Art. 3 – Ciclo integrato

In caso di sciopero è fatto obbligo di assicurare comunque l'organizzazione dei servizi ai fini di consentire l'espletamento di:

Via Roma, 30 - 90030 Bolognetta - Tel 0918737760 - Fax 0918737973 - www.atopa4.it - info@atopa4.it - legami@atopa4.it - P.IVA 03916050820

Alia • Altavilla Milicia • Bagheria • Baucina • Bolognetta • Campofelice di Fitalia • Casteldaccia • Castronovo di Sicilia • Cefalà Diana Ciminna • Ficcarazzi • Godrano • Lercara Friddi • Marineo • Mezzojuso • Misilmeri • Roccapalumba • Santa Flavia • Ventimiglia di Sicilia • Vicari • Villabate • Villafrati • Provincia Regionale di Palermo

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Celico

- a) il servizio di raccolta e svuotamento dei rifiuti solidi urbani, pertinenti a: utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali - case di cura - comunità terapeutiche (compreso lo spazzamento della viabilità interna), ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali, caserme, carceri
- b) Pulizia (spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio): dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale in misura non superiore al 20% delle aree dei centri storici così come individuate dai piani regolatori dei Comuni.
- c) Trasporto, svuotamento dei mezzi di raccolta utilizzati.

Art. 4 – Sicurezza e salvaguardia degli impianti e delle attrezzature

In caso di sciopero è fatto obbligo di assicurare comunque l'organizzazione dei servizi ai fini della: "salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti nel ciclo dei rifiuti, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle attrezzature stesse.

Art. 5 – Protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell'ambiente e del territorio

In caso di sciopero è fatto obbligo di assicurare comunque l'organizzazione dei servizi ai fini di:

- a) attività previste nei piani di protezione civile, in caso di calamità naturali;
- c) attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica

Art. 6 – Preavviso dello sciopero –

Nel caso di proclamazione di scioperi relativi a vertenze con la singola Amministrazione ATO PA4 in liquidazione, le strutture e le rappresentanze sindacali sono tenute a darne comunicazione all'Amministrazione nei termini previsti dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di categoria.

Art. 7 – Pubblicità dello sciopero

Ai fini dell'informazione all'utenza, la comunicazione circa i tempi e le modalità dello sciopero, nonché l'eventuale revoca, verrà pubblicata sull'home page dell'ATO PA4.

Art. 8 – Individuazione del personale esonerato

Almeno sei giorni prima dell'inizio dello sciopero i responsabili delle singole unità locali che erogano servizi essenziali comunicano per iscritto la proposta di servizio, alla sede centrale – Servizio Tecnico, i nominativi del personale esonerato dallo stesso, utilizzando criteri di rotazione in ordine alfabetico tenendo conto delle qualifiche funzionali.

Il Servizio Tecnico verificato la proposta dei servizi, avanzata dai responsabili delle singole unità locali, approverà con firma in calce, riproponendo l'esecuzione di tale proposta, dandone al contempo comunicazione alle OO.SS.

Sarà cura dei responsabili delle unità locali apporre in bacheca la disposizione di servizio.

Almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero il responsabile suddetto provvede ad informare i dipendenti esonerati, che, entro 24 ore dalla ricezione della nota, possono manifestare la volontà di aderire allo sciopero. In tal caso, se possibile, vengono sostituiti.

Contestualmente detto elenco del personale esonerato deve essere trasmesso alle Organizzazioni sindacali.

Si precisa che nelle giornate di sciopero va assicurato un unico turno di lavoro.

Art. 9 – Esonero delegati sindacali

I delegati sindacali vanno esclusi tassativamente dall'organizzazione dei servizi minimi essenziali.

Art. 10 – Disposizioni finali

Restano valide tutte le norme e disposizioni legislative in materia non riportate esplicitamente in questo accordo.

Eventuali modifiche, integrazioni o cancellazioni a questo accordo sono oggetto di ulteriore contrattazione.

Bolognetta li 13/11/2012

Letto, confermato e sottoscritto

RSA -CGL Sig. Francesco Cerami

RSA-CSL Sig. Alessandro Miranda

RSA-UIL Sig. Pietro Sinagra

FIADEL Sig. Ciro Puccio

Il RESP.LE SETTORE C.Q.S. Rag. Diego Lo Paro

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Celico

Via Roma, 30 - 90030 Bolognetta - Tel 0918737760 - Fax 0918737973 - www.atopa4.it - coinres@legalmail.it -
P.IVA 03916050820

Alia • Altavilla Milicia • Bagheria • Baucina • Bolognetta • Campofelice di Fitalia • Casteldaccia • Castronovo di
Sicilia • Cefalà Diana Ciminna • Ficcarazzi • Godrano • Lercara Friddi • Marineo • Mezzojuso • Misilmeri •
Roccapalumba • Santa Flavia • Ventimiglia di Sicilia • Vicari • Villabate • Villafrati • Provincia Regionale di Palermo

Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili

DOTAZIONE ORGANICA						SERV.DA ASSICURARE				DOTAZIONE MINIMA				
Comuni	Resp. di gestione	Amm.vi	Preposto al contr. e/o caposquadra	Autisti	Op. Ecologici e/o scopini	Raccolta differenziata				Resp. di gestione	Amm.vi	Preposto al contr. e/o caposquadra	Autisti	Op. Ecologici e/o scopini
						Raccolta differenziata	Raccolta R.S.U.	Raccolta porta a porta	Spazzamento 20% C. S.					
ALIA			3	2	8	NO	SI	SI	SI			1	1	2
ALTAVILLA MILICIA			3	4	11	NO	SI	SI	SI			1	1	3
BAGHERIA	1	2	5	18	67	NO	SI	SI	SI	1		3	4	20
BAUCINA			1	2	3	NO	SI	SI	SI			1	1	1
BOLOGNETTA		2	1	3	8	NO	SI	SI	SI			1	1	3
CAMPOFELICE DI FITALIA			1		2	NO	SI	SI	SI			1		1
CASTELDACCIA			2	3	27	NO	SI	SI	SI			1	1	6
CASTRONOVO DI SICILIA			2	3	7	NO	SI	SI	SI			1	1	2
CEFALA' DIANA			1	1	3	NO	SI	SI	SI			1	1	1
CIMINNA		1	1	3	7	NO	SI	SI	SI			1	1	2
FICARAZZI			3	4	26	NO	SI	SI	SI			1	1	6
GODRANO			1	4	2	NO	SI	SI	SI			1	1	1
LERCARA FRIDDI			3	6	15	NO	SI	SI	SI			1	2	5
MARINEO			2	1	5	NO	SI	SI	SI			1	1	2
MEZZOJUSO			1	2	5	NO	SI	SI	SI			1	1	2
MISILMERI			3	4	34	NO	SI	SI	SI			1	2	8
ROCCAPALUMBA			2	2	5	NO	SI	SI	SI			1	1	2
SANTA FLAVIA			4	4	20	NO	SI	SI	SI			1	1	4
VENTIMIGLIA DI SICILIA			1	2	3	NO	SI	SI	SI			1	1	1
VILLABATE			3	7	26	NO	SI	SI	SI			1	2	8
VILLAFRATTI		1	1	2	7	NO	SI	SI	SI			1	1	2

Bolognetta li 13/11/2012

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Celice

[Signature]

[Signature]

[illegible]

4*

1*

*1

2*

5*

~~Il Direttore Generale~~

~~Dott. Ing. Roberto Celico~~



[illegible]

米

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Celico

COMUNE DI BAGHERIA

utenze scolastiche	mense pubbliche e private di enti assistenziali	ospedali - case di cure - comunità terapeutiche	ospizi - centri d'accoglienza - orfanotrofi	stazione ferroviaria - marittima e aeroportuale	caserme	carceri	aree mercatali	centri storici
carducci	mensa caritas via s. flavia centro	via papa giovanni	montagnola	piazza stazione	via ernesto basile(c.c.)		mercato rionale via bagnera	c.so umberto
cirincione	smistamento caritas stadio	via mattarella			via la masa (questura)			c.so butera
bagnera					via falcone borsellino(finanza)			piazza larderia
pirandello					via consolare(vigili urbani)			piazza palagonia
gigenti								piazza matrice
tommaseo allelo								via diego d'amico
ist. comprensivo(aspra via cotogni)								piazza mons. cipolla(aspra)
elementare(aspra via scaduto)								piano stenditore (aspra)
classico scaduto via danle								
scientifico via s. ignazio di loiola								
ist. arte s. cataldo via cicerone								

Pues



Il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Celico

utenze scolastiche	mense pubbliche e private di enti assistenziali	ospedali - case di cure - comunità terapeutiche	ospizi - centri d'accoglienza - orfanotrofi	stazione ferroviaria - marittima e aeroportuale	caserme	carceri	aree mercatali	centri storici
I.T.C. luigi sturzo via s.ignazio di lojola								
succ.scientifico via lo bue								
succ. ist.arte via s.giovanni bosco								
ipsia via consolare								
ist.compensivo carlo wojtla								
ist.compensivo ignazio buttitta via flavio gioia								
ist.tecnico agrario via dante								
I.T.C. kennedy via dante								
liceo linguistico via dante								
gramsci via traina								
*21	*2	*2	*1	*1	*4	*1	*1	*8

* vedi nota prot.n.7907 del 08/10/2012

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Celico



Per

[Signature]

COMUNE DI BAUCINA[illegible]

* vedi nota prot.n.7473 del 26/09/2012

~~Il Direttore Generale~~
~~Dott. Ing. Roberto Celico~~

1*

COMUNE DI BOLOGNETTA[illegible]

* vedi nota prot n. 8113 del 12/10/2012

~~Il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Celico~~



COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA

[illegible]

* vedi nota prot.n.8307 del 18/10/2012

*[

1*

1*

(*)

~~Il Direttore Generale~~

~~Dott. Ing. Roberto Celico~~



COMUNE DI CASTELDACCIA[illegible]

*vedi nota prot.n.8037 del 11/10/2012

~~Il Direttore Generale~~
~~Dott. Ing. Roberto Celico~~

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA[illegible]

*₃
*vedi nota prot.n.7687 del 03/10/2012

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Celico



COMUNE DI CEFALA 'DIANA

[illegible]

*vedi nota prot.n. 7749 del 04/10/2012

~~Il Direttore Generale~~
~~Dot. Ing. Roberto Celico~~

 $\overline{I^*}$

[illegible]

9*

***2**

I*

1*

*

~~Dott. Ing. Roberto Celico~~

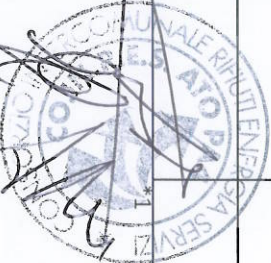
Plus



COMUNE DI FICARAZZI[illegible]

*vedi nota prot.n.8038 del 11/10/2012

Il Direttore Generale
~~Dott. Ing. Roberto Celico~~



COMUNE DI GODRANO[illegible]

*vedi nota prot.n.7574 del 28/09/2012

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Celico



[illegible]

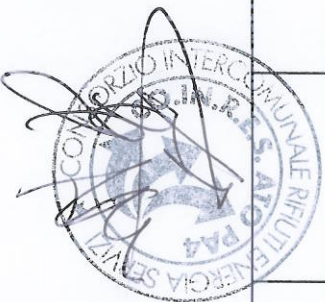
*2

~~Dott. Ing. Roberto Celico~~

~~Dott. Ing. Roberto Celico~~

3*

~~Il Direttore Generale~~
~~Dott. Ing. Roberto Celico~~



[Signature]



*1

3*

*2

1*

2*



~~Dott. Ing. Roberto Celico~~

COMUNE DI ROCCAPALUMBA[illegible]

*vedi nota prot.n.7658 del 02/10/2012

*

—*

~~Il Direttore Generale~~
~~Dott. Ing. Roberto Celico~~

COMUNE DI SANTA FLAVIA

[illegible]

*vedi nota prot.n.7750 del 04/10/2012

1*

*1

*2

1*

*

Il Direttore Generale

~~Dott. Ing. Roberto Celico~~



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA[illegible]

*vedi nota prot.n.8790 del 31/10/2012

*[

I*

1*

 Θ^*

~~Il Direttore Generale~~

~~Dott. Ing. Roberto Celico~~



COMUNE DI VILLABATE

utenze scolastiche	mense pubbliche e private di enti assistenziali	ospedali - case di cure - comunità terapeutiche	ospizi - centri d'accoglienza - orfanotrofi	stazione ferroviaria - marittima e aeroportuale	caserme	carceri	aree mercatali	centri storici
scuola elementare Don Milani C.so V. Emanuele		Guardia medica C.so V. Emanuele			Carabinieri V.le Europa		Mercati generali P.zza Figurella	Via Giulio Cesare
Asilo- Fondo Vitale								C.so V. Emanuele
Asilo - Marielle Ventre								V.le Europa
Rodari - Fondo Fiduccia								
Palagonia - Via A. De Gasperi								
Pietro Palumbo Via A. De Gasperi								
Danilo Dolci - Via Gibilmanna								
Scuola Media Via Fava								
Scuola Via Donizzetti								
Raggio di Sole - V.le Europa								

*10

*1

*1

*1

*3

*vedi nota prot.n. 7477 del 26/09/2012

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Roberto Celico



Dea

[Signature]

COMUNE DI VILLAFRATI[illegible]

*vedi nota prot.n.7908 del 08/10/2012

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Celico

Dott. Ing. Roberto Celico